10119-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Petruzzellis	- Presidente –	Sent. n. sez. 436/2021
Angelo Costanzo	- Relatore -	CC - 09/03/2021
Stefano Mogini		R.G.N. 2168/2021
Massimo Ricciarelli		
Alessandra Bassi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 12 novembre 2020 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 novembre 2020 il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello di (omissis) contro il provvedimento con cui la Corte di appello di Roma il 30 luglio 2020 ha rigettato la richiesta di sostituire con altra misura la custodia cautelare in carcere perché incompatibile con le sue condizioni di salute. Il Tribunale ha giudicato generico l'appello e ha osservato che la relazione redatta dai sanitari della Casa circondariale di Trani dopo l'intervento di orchifunilectomia per patologia tumorale indica che le condizioni di salute del detenuto sono compatibili con il regime di vita carcerario.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di (omissis) si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere trascurato la necessità di appurare le condizioni di salute di (omissis) , dopo l'intervento chirurgico da lui subito, disponendo una perizia medico-legale *ex* art. 299, comma 4-*ter*, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico.

1.1. L'originaria istanza presentata dal difensore di (omissis) nel corso dell'udienza del processo a suo carico risulta verbalizzata come generica «istanza di modifica della misura cautelare in carcere», anche se a conclusione dell'udienza la Corte di appello dispose di accertare le condizioni fisiche dell'imputato e la loro compatibilità con il regime carcerario. Successivamente il difensore del ricorrente sollecitò la nomina di un perito medico-legale affinché potesse accedere al carcere, visitare (omissis) e estrarre copia della documentazione medica conservata nel carcere. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello, acquisita la relazione sanitaria della Casa circondariale di Terni –nella quale si afferma che le condizioni di (omissis) sono, dopo l'intervento chirurgico, «discrete e compatibili con il regime carcerario» – ha rigettato l'istanza.

1.2. Deve ribadirsi che se ritiene di non accogliere immediatamente, sulla base della documentazione sanitaria acquisita, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, fondata sulla particolare gravità delle condizioni di salute dell'indagato, il giudice deve nominare un perito per valutare, acquisendo anche il parere del medico penitenziario, le condizioni di salute del detenuto e la eventuale conseguente incompatibilità col regime carcerario secondo il procedimento delineato dall'art. 299, comma 4-*ter*, cod. proc. pen. Tuttavia, non è obbligato a nominare un perito se non è formulata una chiara diagnosi di incompatibilità o, comunque, non si prospetta una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere (Sez. 1, n. 55146 del 19/12/2016, Macchi, Rv. 268930; Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, dep. 2015, Lula, Rv. 262160; Sez. 2, n. 13948 del 30/01/2014, La Rosa, Rv. 261849). Occorre, cioè, che le prospettazioni concernenti lo stato di salute della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere contengano concrete indicazioni circa le condizioni dell'istante e non si riducano a una mera richiesta di esplorarle mediante perizia.

1.2. Invece, nella fattispecie nessuna specifica indicazione è stata fornita a sostegno della richiesta avanzate – lo stesso ricorso in esame si limita a richiamare i principi normativi che valgono in materia di compatibilità delle condizioni di salute di un detenuto con il regime carcerario senza indicare specifici

elementi di valutazione che possa supportare la richiesta formulata – mentre, per altro verso, la Corte di appello, nel rigettare l'istanza, e il Tribunale del riesame, nel confermare il rigetto, hanno deciso considerando la rassicurante risposta fornita dai sanitari della Casa circondariale che ospita (omissis).

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva *ex* art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-*ter*, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 9 marzo 2021

Il Consigliere estensore
Angelo Costanzo

Il Presidente
Anna Petruzzellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 MAG 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa M. Giovanna Tedeschi